



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI SASSARI (ERSU)
(Art. 21 della L.R. 23 agosto 1995, n. 20)**

*(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle sedute del 20 e del 27 marzo 2013)*

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'elezione di un rappresentante dell'Università, eletto dal corpo docente e dai ricercatori, all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari (ERSU), a norma dell'art. 21 della Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20.

2. Ai sensi del presente regolamento si intende:

a) per "corpo docente e ricercatori", di seguito denominati "docenti", i professori ordinari, straordinari, associati, aggregati, i ricercatori universitari a tempo indeterminato, confermati e non confermati, e a tempo determinato, gli stabilizzati e gli assistenti universitari appartenenti al ruolo ad esaurimento dell'Ateneo.

Articolo 2

Indizione delle elezioni

1. Il Rettore, entro un mese dalla richiesta del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con proprio decreto, indice le votazioni per l'elezione di un rappresentante dei docenti.

2. L'avviso di indizione delle elezioni indica la data e l'ora di svolgimento delle votazioni, l'ubicazione del seggio elettorale e le modalità di presentazione delle candidature; esso è immediatamente reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

3. Gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 15 giorni prima delle votazioni.

Articolo 3

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta ai docenti dell'Ateneo, come individuati dal precedente articolo 1, lettera a).

2. Ad eccezione dei ricercatori a tempo determinato, che godono del solo elettorato attivo, l'elettorato passivo, riservato al candidato che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, spetta ai docenti dell'Ateneo che hanno presentato la loro candidatura.

Articolo 4

Presentazione delle candidature

1. Le candidature dei docenti sono presentate entro e non oltre il 15° giorno precedente la data fissata per le votazioni.
2. Il Rettore, tramite gli Uffici dell'Amministrazione, rende immediatamente noto l'elenco dei candidati mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
3. Sono nulli i voti espressi a nominativi non contenuti in tale elenco.

Articolo 5

Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale, nominato con decreto del Rettore, è composto da tre membri, così individuati:
 - a) due docenti, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) un'unità dell'area del personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione.
2. Esercita le funzioni di segretario un'unità dell'area del personale tecnico-amministrativo dell'Amministrazione diverso da quello indicato alla lettera b) del comma precedente.
3. Il seggio elettorale rimane aperto per un solo giorno dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

Articolo 6

Votazione ed elezione

1. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
2. Chiuse le votazioni, si procede immediatamente, in seduta pubblica, allo spoglio dei voti.
3. Risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti tra più eleggibili, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio nel ruolo; qualora si verifichi ancora un caso di parità, il candidato più anziano di età.

Articolo 7

Nomina e durata

1. L'eletto viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Sassari.

2. In caso di elezione, il docente che si trovi in regime di tempo definito deve optare per il regime a tempo pieno.

Articolo 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione con decreto del Rettore.